

del 31 ottobre 2026



Pensioni: dal 1° gennaio 2027 nuovi coefficienti di trasformazione e rivalutazione del montante contributivo

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha effettuato la revisione dei coefficienti di trasformazione che si ripete ogni due anni in base alle variazioni della speranza di vita.

Con decreto direttoriale del 16 ottobre 2026, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia, sono stati rideterminati i divisori e

i coefficienti della Tabella A della Legge n. 335/1995 e della Tabella A dell'Allegato 2 della Legge n. 247/2007 ai fini del calcolo delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2027. I coefficienti riguardano le età dai 57 ai 71 anni.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2026 si applicheranno i vecchi e più favorevoli coefficienti del decreto direttoriale del 20 novembre 2024 mentre, dal 1° gennaio 2027, i coefficienti di trasformazione per la pensione subiscono un decremento in corrispondenza di tutte le età di uscita determinando di conseguenza un assegno più basso.

Secondo la Nota tecnica del Ministero del Lavoro la riduzione va dall'1,21% a 57 anni all'1,97% a 71 anni, sulla base dei dati ISTAT sulla mortalità del 2024.

L'impatto sulla pensione riguarda solo la quota calcolata con il sistema contributivo che, per chi ha iniziato a lavorare dopo la riforma Dini, riguarda l'intera pensione. Per chi va in pensione da gennaio, dunque, la riduzione si somma al mese in più dei requisiti pensione 2027.

Il coefficiente si applica all'età alla data di decorrenza, con i mesi oltre gli anni compiuti calcolati in dodicesimi secondo l'art. 1, comma 6, della Legge n. 335/1995.

Tabella dei coefficienti di trasformazione fino al biennio 2027-2028

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE									
Età	L. 335/95 Dal 01/01/1996	L. 247/2007 Dal 01/01/2010	D.M. 05/2012 Dal 01/01/2013	D.M. 22/06/2015 Dal 01/01/2016	D.M. 15/05/2018 Dal 01/01/2019	D.M. 01/06/2020 Dal 01/01/2021	D.M. 01/12/2022 Dal 01/01/2023	D.M. 20.11.2024 Dal 01/01/2025	D.M. 16.10.2026 Dal 01/01/2027
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%	4,270%	4,204%	4,153%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%	4,378%	4,308%	4,254%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,468%	4,414%	4,399%	4,493%	4,419%	4,361%
60	5,136%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%	4,615%	4,536%	4,475%
61	5,334%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%	4,744%	4,661%	4,596%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%	4,882%	4,795%	4,725%
63	5,706%	5,257%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%	5,028%	4,936%	4,863%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%	5,184%	5,088%	5,009%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%	5,352%	5,250%	5,166%
66	-	-	5,624%	5,506%	5,419%	5,391%	5,531%	5,423%	5,334%
67	-	-	5,826%	5,700%	5,604%	5,575%	5,723%	5,608%	5,514%
68	-	-	6,046%	5,910%	5,804%	5,772%	5,931%	5,808%	5,707%
69	-	-	6,283%	6,135%	6,021%	5,985%	6,154%	6,024%	5,914%
70	-	-	6,541%	6,378%	6,257%	6,215%	6,395%	6,258%	6,139%
71	-	-	-	-	6,513%	6,466%	6,655%	6,510%	6,382%

La riduzione cresce con l'età di uscita: dall'1,21% a 57 anni all'1,68% a 67 anni, fino all'1,97% a 71 anni. Chi rinvia il pensionamento ottiene un coefficiente più alto in base all'età, ma in proporzione perde qualcosa rispetto al biennio precedente.

Coma ben noto, la pensione contributiva si calcola dai contributi accantonati anno per anno, in quattro tappe:

- la retribuzione annua si moltiplica per l'aliquota di computo, pari al 33% per i lavoratori dipendenti;
- i contributi si rivalutano ogni anno con il tasso di capitalizzazione legato alla media quinquennale del PIL nominale, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 335/1995;
- al montante così ottenuto si applica il coefficiente dell'età alla data di decorrenza;
- la pensione annua lorda si divide per 13 mensilità.

Il coefficiente incide solo sulla quota contributiva della pensione, il cui peso dipende dai contributi accreditati dopo il 31 dicembre 1995:

- per chi ha il primo contributo dal 1° gennaio 1996 il nuovo coefficiente riguarda l'intero assegno;
- per chi aveva meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 il nuovo coefficiente riguarda la quota maturata dal 1° gennaio 1996, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 335/1995;
- per chi ne aveva almeno 18 il nuovo coefficiente riguarda la quota maturata dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.L. n. 201/2011.

Prima di parlare di diminuzione dell'assegno pensionistico occorre, tuttavia, tener conto del tasso di capitalizzazione valido per il 2026. Invero, in questi giorni è stato reso noto il tasso di capitalizzazione che rivaluta il montante contributivo al 31 dicembre 2025 per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2027: 1,063359, pari a una rivalutazione del 6,3359%. Si tratta del valore più alto dal 1996.

Chi andrà in pensione nel 2027 si porterà dietro una rivalutazione del montante contributivo che non si vedeva da oltre 30 anni, a causa dell'esclusione dalla base quinquennale su cui si calcola il tasso di capitalizzazione dell'anno 2020, lascia il lavoro dal 1° gennaio 2027, potrà ampiamente compensare la riduzione dei coefficienti di trasformazione con la rivalutazione del montante contributivo dal momento che la rivalutazione del 6,34% supera di gran lunga la riduzione dell'1,34% del coefficiente.

Nelle tabelle che seguono riportiamo alcuni esempi riferiti a un ipotetico dipendente prendendo a riferimento un montante di cinquecentomila euro e le età da 57 a 65 anni.

Calcolo PENSIONE fino al 31 dicembre 2026				Calcolo PENSIONE dal 1° gennaio 2027			
Montante individuale al 31.12.2025	Età anagrafica	coefficienti 2025/2026	Pensione Annua Lorda	Coefficienti 2027/2028	Pensione Annua Lorda	Differenza Annua Lorda	Differenza mensile Lordo
€ 500.000,00	57	4,204%	€ 19.403,08	4,153%	€ 19.167,69	€ 235,38	€ - 19,62
€ 500.000,00	58	4,308%	€ 19.883,08	4,254%	€ 19.633,85	€ 249,23	€ - 20,77
€ 500.000,00	59	4,419%	€ 20.395,38	4,361%	€ 20.127,69	€ 267,69	€ - 22,31
€ 500.000,00	60	4,536%	€ 20.935,38	4,475%	€ 20.653,85	€ 281,54	€ - 23,46
€ 500.000,00	61	4,661%	€ 21.512,31	4,596%	€ 21.212,31	€ 300,00	€ - 25,00
€ 500.000,00	62	4,795%	€ 22.130,77	4,725%	€ 21.807,69	€ 323,08	€ - 26,92
€ 500.000,00	63	4,936%	€ 22.781,54	4,863%	€ 22.444,62	€ 336,92	€ - 28,08
€ 500.000,00	64	5,088%	€ 23.483,08	5,009%	€ 23.118,46	€ 364,62	€ - 30,38
€ 500.000,00	65	5,250%	€ 24.230,77	5,166%	€ 23.843,08	€ 387,69	€ - 32,31

Dipendente che va in pensione dal 1° gennaio 2027				CALCOLO DELLA PENSIONE			
Montante individuale Rivalutato	Età anagrafica	coefficienti 2027/2028	Pensione Annua Lorda	Coefficienti 2025/2026	Pensione Annua Lorda	Differenza Annua Lorda	Differenza mensile Lordo
€ 531.679,02	57	4,153%	€ 20.382,12	4,204%	€ 19.403,08	€ 979,04	€ +81,59
€ 531.679,02	58	4,254%	€ 20.877,81	4,308%	€ 19.883,08	€ 994,73	€ +82,89
€ 531.679,02	59	4,361%	€ 21.402,94	4,419%	€ 20.127,69	€ 1.275,25	€ +106,27
€ 531.679,02	60	4,475%	€ 21.962,43	4,536%	€ 20.935,38	€ 1.027,05	€ +85,59
€ 531.679,02	61	4,596%	€ 22.556,28	4,661%	€ 21.512,31	€ 1.043,97	€ +87,00
€ 531.679,02	62	4,725%	€ 23.189,38	4,795%	€ 22.130,77	€ 1.058,62	€ +88,22
€ 531.679,02	63	4,863%	€ 23.866,66	4,936%	€ 22.781,54	€ 1.085,12	€ +90,43
€ 531.679,02	64	5,009%	€ 24.583,20	5,088%	€ 23.483,08	€ 1.100,13	€ +91,68
€ 531.679,02	65	5,166%	€ 25.353,73	5,250%	€ 24.230,77	€ 1.122,96	€ +93,58

Nella prima tabella, abbiamo un raffronto fra la situazione del dipendente, che con un montante di cinquecentomila euro, va in pensione entro il 2026 beneficiando di un coefficiente di rivalutazione più favorevole derivante dalla precedente rilevazione e la situazione dello stesso dipendente che va in pensione nel 2027 con lo stesso montante ma con il coefficiente aggiornato e meno favorevole.

Si evidenzia come con l'età anagrafica dei 59 anni la pensione annua lorda sia di euro 20.395,38, per la quota contributiva (cd. Quota C) mentre con i coefficienti del 2027/2028 la pensione sia, invece, di euro 20.127,69 con una differenza annua lorda di - 267,69 euro, e mensile lorda di - 22,31 euro.

Nella seconda tabella, invece, si evince che con la rivalutazione del 1,063359, il montante individuale dei contributi diventa di euro 531.679,02 e, applicando i coefficienti del 2027/2028, la pensione annua lorda ammonta a euro 21.402,94, con una differenza rispetto alla pensione calcolata con i vecchi coefficienti di trasformazione, di + 1.275,25 euro annui lordi e di + 106,27 euro mensili lordi.

In pratica:

- I colleghi con i requisiti già maturati che stanno valutando se uscire entro il 2026 o dal 2027 hanno ora un elemento in più: per la Quota C l'uscita con decorrenza 2027 risulta in genere più vantaggiosa. Resta però una scelta da valutare caso per caso, anche alla luce del TFS e della propria carriera.
- Il guadagno è tanto maggiore quanto più pesa la Quota C: chi è nel sistema contributivo puro, o vi ha la gran parte dell'anzianità, beneficia di più.
- I contributi versati nel 2026 e il moltiplicatore DL 165/97 non sono rivalutati dal tasso, perché si aggiungono al montante dopo il 31.12.2025.
- Le proiezioni elaborate nei mesi scorsi per decorrenze 2027 erano prudenziali (montante 2025 non rivalutato) e risultano quindi sottostimate: chi le ha ricevute può chiederne l'aggiornamento.

In conclusione, la rivalutazione del montante contributivo compensa e supera il taglio dei coefficienti ragion per cui posticipare la decorrenza dell'assegno al 2027, beneficiando della rivalutazione del montante (ovviamente per un pensionato che ha già i requisiti di pensionamento al 31 dicembre 2026 e che, quindi, può permettersi di scegliere di andare in pensione nel 2027) non comporta una riduzione della misura dell'assegno ma un suo incremento.

Pagamenti indennità autostradale - I° Trimestre 2025 e indennità Premiale 2023

La Direzione centrale per le risorse finanziarie ha comunicato che sul prossimo cedolino stipendiale verranno messi in pagamento i compensi a favore del personale della Polizia di Stato in servizio presso i Compartimenti della Polizia Stradale, per i servizi resi nel primo trimestre 2025 e l'indennità premiale per l'anno 2023.

Si precisa che il pagamento delle suddette competenze, avverrà con il cedolino stipendiale della prossima mensilità di novembre.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

[26/10 - Selezione di personale per la qualificazione di operatore con funzioni di pari della Polizia di Stato](#)

[26/10 - U.E. - Missione PSDC EUPOL COPPS NEI TERRITORI PALESTINESI. 2^ CALL FOR CONTRIBUTIONS 2026](#)

**Sospensione del rilascio di tessere ATE al personale in quiescenza.
Richiesta di chiarimenti e di individuazione di eventuali sistemi di riconoscimento alternativi**

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il 29 ottobre 2026, dalla Segreteria Nazionale:

“Pregiatissimo Signor Capo della Polizia, nei giorni scorsi, a partire dall’inizio della settimana corrente, abbiamo appreso che in alcune realtà territoriali era stata sospesa la consegna di tessere ATE, benché già fisicamente disponibili, ai colleghi in quiescenza. E, al contempo, erano state date indicazioni di non accettare nuove istanze dai medesimi operatori non più in servizio attivo.

Dopo un iniziale smarrimento abbiamo cercato di recuperare più puntuali informazioni, riscontrando analoga sorpresa anche da parte di qualificati interlocutori. Ad oggi, verificata la generalizzata applicazione delle misure che siamo a commentare, ancora non ci è stato chiarito se l’improvvisa interruzione del rilascio delle tessere pronte per la consegna ed il blocco dell’accettazione delle richieste sia dipesa da un malinteso o se sia il precipitato di determinazioni amministrative rimaste sinora del tutto oscure quanto all’origine ed ai presupposti.

Ci sia al riguardo consentito esprimere un equilibrato risentimento per la totale assenza di comunicazioni preventive, osservando come il perpetuarsi di incertezza circa l’origine delle decisioni non faccia che alimentare la sensazione di disagio avvertita dalle migliaia di pensionati a fronte di una simile carenza di sensibilità. Una spiacevole indifferenza, quella avvertita, accompagnata alla altrettanto frustrante privazione di un essenziale documento che possa attestare lo status di già appartenente.

Ricordiamo in proposito come fosse stata proprio la mortificante difficoltà di poter avere accesso alle strutture dell’Amministrazione – spesso, è bene evidenziarlo, per esigenze di natura burocratica - ad aver indotto in passato la scrivente Organizzazione a rivendicare il rilascio di una tessera che fosse di immediata riconoscibilità.

Essendo quindi auspicabile che si riesca a dipanare quanto prima questa ingarbugliata vicenda ripristinando l’erogazione della tessera, nel denegato caso in cui questa ipotesi non fosse percorribile chiediamo venga convocato, con ogni consentita urgenza, un incontro per poter elaborare un sistema alternativo che possa restituire quel minimo di dignità, ingiustamente strappata, al personale in quiescenza.

Con sensi di elevata e rinnovata stima”.

Art. 1, commi 84-85, (Legge n. 207/2024) – nuovo testo comma art. 48-bis del D.P.R. 602/1973

Riportiamo il testo della lettera inviata al Dipartimento della P.S. il 29 ottobre 2026, dalla Segreteria Nazionale:

“Con circolare del 26 marzo 2026, la Direzione Centrale per i servizi di Ragioneria Ufficio VI - Trattamento Economico Del Personale in Servizio, ha emanato istruzioni per rendere operativa l’applicazione delle disposizioni in materia di riscossione coattiva dei crediti erariali sui trattamenti retributivi previste dalla legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), il cui articolo 1, commi 84-85, ha inserito il comma 1-bis all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introducendo controlli fiscali automatici “alla fonte” direttamente sugli stipendi e le indennità dei dipendenti pubblici.

La normativa prevede blocchi retributivi e controlli che scattano quando il dipendente pubblico ha a proprio carico una o più cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e scadute, per un ammontare complessivo di almeno 5.000 euro.

La procedura prevede una verifica telematica a cura degli uffici amministrativo contabili prima di pagare somme dovute a titolo di stipendio, salario, indennità di impiego o spettanze di fine rapporto (comprese le indennità di licenziamento/TFR) quando la cifra mensile da erogare supera i 2.500 euro, con l’obbligo, per la Pubblica Amministrazione, di sospendere temporaneamente il pagamento della quota di stipendio eccedente la soglia e segnalare il lavoratore all’Agenzia delle Entrate che ha un tempo limitato per notificare un pignoramento formale in assenza del quale le somme vengono sbloccate.

In virtù della menzionata circolare, alcuni uffici territoriali stanno dando attuazione alla nuova gestione delle buste paga dei dipendenti. In particolare, ci sono giunte segnalazioni, in ultimo, con riferimento alla Questura di Piacenza e al Reparto Mobile di Genova ove alcuni colleghi rischiano il blocco degli emolumenti economici a causa di cartelle esattoriali scadute relative a presunti debiti erariali peraltro, in molti casi, oggetto di contestazione.

Tuttavia, a fronte della lodevole diligenza dell’Amministrazione nell’applicazione delle novità legislative siamo a segnalare che a seguito di una verifica effettuata risulterebbe che il meccanismo previsto dalla legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) potrebbe non essere in vigore poiché, sebbene la citata normativa avesse originariamente previsto l’avvio delle verifiche dal 1° gennaio 2026, un successivo intervento normativo, disposto dall’art. 4, comma 4, D.L. 200/2025 (Decreto “Milleproroghe”), ne rinvierebbe l’entrata in vigore al 1° gennaio 2027.

Ciò, presumibilmente perché la dottrina costituzionalista e i giuristi del lavoro hanno già sollevato dubbi di legittimità costituzionale in merito alla estensione, alla gestione delle buste paga dei lavoratori pubblici, di un controllo preventivo obbligatorio che originariamente era previsto solo per i pagamenti che le Pubbliche Amministrazioni debbono effettuare a favore di fornitori o creditori privati.

Si chiede, pertanto, che venga eseguita una pronta verifica in ordine all’applicabilità della disposizione di cui al comma 1-bis all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. Invero, se i nostri dubbi e le nostre perplessità in ordine alla vigenza della normativa in oggetto, si dimostrassero fondati correrebbe l’obbligo per l’Amministrazione di eliminare immediatamente gli effetti di procedure che risulterebbero avviate ultra legem e di evitare, così, l’attivazione di ulteriori procedimenti suscettibili di creare inaspettati e indesiderati disagi ai dipendenti interessati.

Si tratta di evitare soprattutto che i procedimenti già avviati possano produrre pignoramenti con una catena di conseguenze dai riflessi incalcolabili.

La nostra preoccupazione deriva anche e soprattutto dai toni tassativi utilizzati dall'estensore della circolare del 26 marzo decorso, che prevede che "gli uffici competenti in qualità di responsabili del trattamento economico – enti pagatori, dovranno acquisire l'atto di pignoramento notificato e comunicarlo al dipendente invitandolo a procedere al pagamento direttamente al concessionario. In mancanza di tale pagamento diretto e fatte le opportune verifiche circa il perdurare dell'inadempienza, si dovrà applicare la trattenuta nei limiti previsti dalla legge sulla prima mensilità utile ai fini del versamento della somma all'Agente della Riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis, comma I, del D.P.R. 602/1973", aggiungendo che "l'omessa applicazione delle trattenute a fronte di una notifica valida configura una violazione degli obblighi del Terzo Pignorato, con potenziale responsabilità amministrativo-contabile in caso di mancato recupero del credito erariale".

Inoltre, e come se non bastasse, non manca chi, sul territorio, paventa persino implicazioni e conseguenze disciplinari per difetto di rettitudine e moralità pur in mancanza di elementi dai quali si possa desumere, in relazione alla ricezione di una cartella esattoriale e al successivo, eventuale pignoramento, il carattere sistematico della violazione di doveri di condotta.

Premesso quanto sopra, si chiede con la massima tempestività una verifica risolutiva o in subordine un'immediata interlocuzione anche per le vie brevi per definire la problematica in argomento

Si resta in attesa di cortese ed urgentissimo riscontro."

Trattamento sanitario obbligatorio: per convalida e proroga occorre la difesa tecnica

Con la sentenza numero 157, depositata il 2 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge numero 833 del 1978, nella parte in cui non prevede che la persona sottoposta a TSO (trattamento sanitario obbligatorio) sia assistita, nella procedura di convalida ed eventuale proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da uno d'ufficio.

Atteso che il TSO incide sulla libertà fisica della persona, ed esige quindi le garanzie di cui all'articolo 13 della Costituzione, la Corte ha ritenuto necessaria la difesa tecnica, quale presidio obbligatorio dei diritti di chi è sottoposto alla misura.

La Corte ha giudicato a tal fine insufficiente la difesa tecnica facoltativa, in quanto la nomina di un difensore di fiducia presuppone un sufficiente grado di lucidità dell'interessato e il suo inserimento in un adeguato contesto socio-familiare, restandone quindi esclusi proprio i soggetti più vulnerabili.

Solo la difesa tecnica obbligatoria – ha osservato la Corte – assicura a ogni persona l'assistenza professionale nel momento in cui subisce una coazione fisica autoritativa, a prescindere dalle forme in cui il suo disagio psichico si manifesti e dalla sua condizione economica e sociale.

L'integrazione normativa diretta a emendare il vizio riscontrato è così specificata in sentenza:

- quando le è comunicata l'ordinanza che dispone il TSO, la persona che vi è sottoposta deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- se questo non è nominato, la persona stessa è assistita da un difensore d'ufficio, che il giudice tutelare designa tra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale;
- il difensore di fiducia, o quello d'ufficio, è tempestivamente avvertito e può partecipare all'audizione svolta dal giudice tutelare ai fini della convalida;
- al medesimo difensore va notificato il decreto sulla convalida; - analoghe garanzie valgono in caso di proroga del TSO.

(Fonte: Corte Costituzionale)

Monetizzazione ferie non godute

Il decreto P.A. n. 144 del 7 agosto 2026, riscrive la disciplina sulle ferie non godute degli statali.

Il nuovo testo supera il divieto assoluto di riconoscere un compenso sostitutivo e, soprattutto, mette nero su bianco quali sono gli obblighi dell'amministrazione nei confronti del proprio personale.

Il principio di fondo però non cambia: le ferie servono a recuperare le energie, e il riposo resta un diritto fondamentale del lavoratore. Il pagamento, quindi, non diventa un'alternativa al riposo, ma una forma di tutela per chi le ferie non è riuscito a farle per motivi che non dipendono da lui.

La prima cosa da chiarire è che la monetizzazione è possibile soltanto quando il rapporto di lavoro si chiude. Questo significa che il compenso può riguardare il dipendente che va in pensione, quello che presenta le dimissioni oppure chi ha un contratto a termine arrivato a scadenza, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Tuttavia, solo se il dipendente non ha potuto riposarsi per ragioni indipendenti dalla propria volontà, ad esempio per esigenze organizzative dell'ufficio o carenze di personale che hanno reso impossibile assentarsi, alla cessazione del rapporto può avere diritto al pagamento. Durante gli anni di servizio, invece, resta escluso che il lavoratore possa scegliere liberamente tra ferie e soldi: finché lavora, le ferie vanno godute.

Il datore di lavoro pubblico ha l'obbligo di organizzare il lavoro in modo da garantire a ogni dipendente la possibilità di godere pienamente delle proprie ferie.

L'amministrazione è tenuta a invitare formalmente il personale a utilizzare i giorni maturati, e deve farlo in tempo utile. Nell'invito deve spiegare chiaramente che le ferie non godute potranno andare perse alla fine del periodo di riferimento, oppure al termine dell'eventuale periodo di riporto autorizzato, senza essere sostituite da alcun pagamento.

Una semplice circolare generica che invita a "smaltire le ferie" non è sufficiente. Un richiamo di questo tipo, da solo, non dimostra che il lavoratore abbia avuto una reale possibilità di andare in ferie. Serve qualcosa di più concreto e mirato.

Se il dipendente è stato messo nelle condizioni di prendere le ferie ed è stato informato delle conseguenze, ma decide comunque, in modo consapevole, di non farle, allora l'indennità sostitutiva non gli spetta.

L'onere della prova spetta all'amministrazione, non al lavoratore. Per negare il pagamento, l'ente non può limitarsi a sostenere che il dipendente avrebbe potuto presentare una domanda di ferie. Deve provare di averlo davvero messo in condizione di riposare e di averlo avvertito in modo chiaro che, in caso contrario, quei giorni sarebbero andati persi.

Le nuove regole si applicano alle ferie maturate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Non è previsto, quindi, un pagamento automatico di tutte le ferie accumulate negli anni passati

Valore probatorio degli screenshot di messaggi scambiati su WhatsApp

La Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 2372 del 25 giugno 2026, ha riconosciuto piena efficacia probatoria agli screenshot di una conversazione WhatsApp che la controparte non aveva contestato in modo chiaro e specifico, limitandosi a contestare l'utilizzabilità e il contenuto senza metterne in discussione in modo puntuale la genuinità delle conversazioni, la loro provenienza o la corrispondenza degli screenshot con le chat originali.

Lo screenshot, affermano i giudici, non è una semplice foto in quanto l'articolo 2712 del Codice civile riconosce alle riproduzioni fotografiche e informatiche piena prova dei fatti e delle cose rappresentate quando la parte contro cui vengono prodotte non ne disconosce la conformità.

La giurisprudenza ha ormai ricondotto anche i messaggi WhatsApp a questa categoria. La Cassazione lo aveva già chiarito con l'ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025, richiamando il precedente orientamento delle Sezioni Unite: i messaggi WhatsApp e gli SMS possono essere utilizzati come prova documentale e la loro riproduzione tramite screenshot è ammissibile.

La conseguenza pratica è che non è necessario che una chat sia firmata digitalmente per poter essere utilizzata in giudizio. E soprattutto, chi vuole contestarla non può limitarsi a dire che «lo screenshot non prova nulla». Occorre contestarne concretamente la conformità alla conversazione reale.

questo significa che le modalità con cui vengono gestite e conservate le comunicazioni digitali non sono più un dettaglio puramente tecnologico. Possono avere conseguenze anche sul piano probatorio.

La sentenza fiorentina non significa che qualsiasi screenshot di WhatsApp sia automaticamente autentico o incontestabile. Il suo valore dipende anche dal contesto, dalla provenienza e dagli elementi disponibili per collegarlo ai soggetti e ai fatti rappresentati. La stessa giurisprudenza ha più volte sottolineato l'importanza della provenienza e dell'attendibilità del contenuto.

Una comunicazione digitale apparentemente informale può quindi diventare una prova molto seria se nessuno ne contesta tempestivamente e specificamente la conformità.

Concorso 42 atleti Fiamme Oro

La Direzione centrale per le risorse umane ha comunicato che sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it nonché sul sito www.poliziadistato.it, in data odierna, sarà pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 42 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 ottobre 2026.

Bonus affitto studenti fuori sede

Consiste in una detrazione del 19% sui canoni di locazione che può consentire di recuperare fino a 500,27 euro all'anno. Possono beneficiarne gli studenti universitari fuori sede per una spesa massima limitata a 2.633 euro per ciascun periodo d'imposta.

Il conto è quindi semplice: $2.633 \text{ euro} \times 19\% = 500,27 \text{ euro}$ che l'importo massimo detraibile.

Se, per esempio, durante l'anno uno studente paga 4.800 euro di affitto, non potrà applicare il 19% sull'intera somma, ma soltanto sul limite massimo di 2.633 euro.

Questa agevolazione è, inoltre, soggetta alle regole sul nuovo limite alle detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro. L'importo effettivamente detraibile tiene conto sia del reddito sia del numero dei figli fiscalmente a carico.

Resta, poi, il meccanismo introdotto nel 2020: la detrazione è riconosciuta integralmente fino a 120 mila euro di reddito complessivo e si riduce progressivamente oltre questa soglia, fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 240 mila euro.

L'agevolazione è destinata agli studenti iscritti agli istituti tecnici superiori (ITS) e universitari fuori sede che sostengono spese per l'affitto di un alloggio situato nel Comune in cui ha sede l'ITS o l'università o in un Comune vicino, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Tuttavia, occorre precisare che, l'agevolazione non è

necessariamente limitata agli studenti che frequentano un'università italiana. Può spettare anche a chi studia presso un ateneo situato in un altro Stato dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo. La detrazione può inoltre riguardare gli studenti che partecipano a un progetto Erasmus, per il periodo trascorso all'estero nell'ambito del programma.

Occorre, tuttavia, produrre attestazione che la struttura presso la quale alloggia lo studente rientri tra quelle ammesse dalla normativa, come università, enti per il diritto allo studio, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza scopo di lucro e cooperative.

Inoltre, l'università deve trovarsi in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri, e comunque in una provincia diversa da quella di residenza dello studente. La distanza viene calcolata considerando il percorso più breve lungo una delle vie di comunicazione disponibili, ad esempio quella stradale o ferroviaria. È sufficiente che almeno uno dei collegamenti utilizzabili raggiunga o superi la soglia richiesta.

Se dal Comune di residenza non è disponibile un collegamento ferroviario, può essere considerato il percorso stradale più breve oppure un tragitto misto, composto da strada e ferrovia.

Quando l'alloggio è occupato da più studenti, la detrazione segue la quota di canone attribuita a ciascun intestatario del contratto. Se, quindi, il contratto è intestato a più conduttori, il canone deve essere suddiviso pro quota. Non è necessario che tutti gli inquilini possiedano i requisiti richiesti: la detrazione spetta esclusivamente agli studenti che li rispettano.

Per ottenere la detrazione è necessario che le spese siano documentabili e riconducibili a un contratto di locazione valido e registrato del quale occorre conservare la documentazione anche con riferimento ai canoni versati, in modo da poter dimostrare il diritto alla detrazione in caso di controlli.

Non tutti i contratti di locazione danno diritto alla detrazione: sono ammessi i contratti stipulati o rinnovati secondo le disposizioni della Legge 431/1998, che disciplina le locazioni e il rilascio degli immobili a uso abitativo. Tra le formule che possono beneficiare dell'agevolazione rientrano anche i contratti di ospitalità; gli atti di assegnazione in godimento o locazione; i contratti a uso transitorio; i contratti relativi all'affitto di un singolo posto letto.



Pensioni on-line

Servizio di consulenza on-line per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito www.sulp.it

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 44/2026 del 31 Ottobre 2026

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: segreteria@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123